



Regione Piemonte
Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA
Comune di ANTRONA SCHIERANCO
Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel Uffici 0324 51805
C.F. 83001330030

Fax 0324 575953
P.IVA 00524500030

E-Mail municipio@comune.antronaschieranco.vb.it



Regione Piemonte

Ordinanza n. 05 del 27.02.2025

Condotta per i proprietari e/o conduttori di cani per le deiezioni degli animali

IL SINDACO

- **Premesso** che l'Amministrazione Comunale intende conseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, con finalità di preservare sicurezza, salubrità e decoro dei luoghi pubblici, contrastando il libero vagare di animali domestici e la disseminazione delle relative deiezioni;
- **Considerato** che il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente;
- **Considerato** che il deturpamento e l'imbrattamento delle cose altrui mobili o immobili è comportamento sanzionato anche al livello penale;
- **Considerato** che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare i muri, angoli degli stabili e marciapiedi e a rilasciare sgradevoli odori persistenti per le strade in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;
- Considerato che l'immediato asporto delle deiezioni degli animali consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;
- **Visto** l'art. 50 del D. lgs. n. 267/2000;
- Visto l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978;

ORDINA

- che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, provvedano in autonomia e nell'immediatezza alla rimozione delle deiezioni prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di sacchetti (da gettare opportunamente chiusi nei cestini), palette o altro;
- è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli parcheggiati ed elementi di arredo urbano;

DISPONE

- che, ai sensi dell'art. 7-bis, D. Lgs. n. 267/2000, per le violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, fatte salve l'eventuale azione penale e risarcitoria per eventuali danni cagionati;
- che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Antrona Schieranco e resa nota mediante pubbliche affissioni;

RENDE NOTO

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

AVVERTE

- che, avverso alla presente ordinanza è ammesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della Legge 07/08/1990, n. 241, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i.), nel termine di 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199)

Antrona Schieranco li, 27.02.2025

IL SINDACO
FRANCO BORSO

